



Roma, 6 aprile 2017

## **CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III Sezione**

### **RIUNIONE GIOVEDÌ 6 APRILE 2017**

#### **1. Ricorso A.S.D. AUGUSTA 1986**

avverso decisioni merito gara U21 Assoporto Melilli/Augusta 1986 del 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 497 del 26.1.2017)

**RESPINTO**

#### **2. Ricorso A.S.D. NOCERINA 1910**

avverso le sanzioni:

- dell'ammenda di €1.000,00,
- obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse,

inflitte alla reclamante seguito gara Herculaneum 1924/Nocerina del 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse ad 1 gara; conferma per il resto.

#### **3. Ricorso A.V. HERCULANEUM 1924**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 800,00 inflitta alla reclamante seguito gara Herculaneum 1924/Nocerina del 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad €500,00

#### **4. Ricorso A.S.D. WOMAN NAPOLI C5**

avverso decisioni merito gara Bellator Ferentum/Woman Napoli C5 del 19.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 835 del 30.3.2017)

**RESPINTO**





#### **5. Ricorso A.S.D. SPINACETO 70**

avverso le sanzioni:

- ammenda di €2.000,00 alla società;
- squalifica per 4 giornate effettive di gara del Sig. Baldini Andrea,

inflitte seguito gara U21 Spinaceto/Aemme Savio C5 del 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 822 del 29.3.2017)

#### **6. Ricorso A.S.D. REAL SANDOS**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 250,00 inflitta alla reclamante seguito gara Real Sandos/Royal Team Lamezia del 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 789 del 21.3.2017)

#### **7. Ricorso A.S.D. ROCCELLA**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calc. La Piana Calogero Antoni seguito gara Roccella/Città di Gragnano del 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

#### **8. Ricorso U.S. PALMESE 1912 A.S.D.**

avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Juniores Picerno/Palmese del 22.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 23.3.2017)

#### **9. Ricorso SSD aRL TENAX CASTELFIDARDO**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calc. Traini Sergio seguito gara PSG Potenza Picena/Tenax Castelfidardo del 25.3.2017 (Delibera del Giudice

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto riduce:

- l'ammenda ad €1.000,00 alla società;
- la squalifica per 2 giornate effettive di gara al Sig. Baldini Andrea;

Dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità.

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società reclamante

**RESPINTO**

**INAMMISSIBILE**

**RESPINTO**





Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com.  
Uff. n. 815 del 27.3.2017)

**10. Ricorso A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5**  
avverso le sanzioni:

- ammenda di € 250,00 inflitta alla reclamante;
- squalifica 4 giornate inflitta al calc. Contaldo Kevin;

seguito gara Real Dem C5/Città di Montesilvano C5 del 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 786 del 21.3.2017)

**11. Ricorso L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Arboleda Christian seguito gara Vivialtoteveresansepulcro/L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. del 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

**12. Ricorso CALCIO LECCO 1912**

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 3.000,00 e obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse inflitta alla società reclamante;
- squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Cannataro Alessandro

seguito gara Calcio Lecco/Ciserano del 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto riduce a 3 giornate la sanzione della squalifica inflitta al calc. Contaldo Kevin; conferma per il resto.

**RESPINTO**

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad €2.000,00; conferma per il resto.





**13. Ricorso CALC. FALOMI NICOLA**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Vis Pesaro/Monticelli del 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce ad 1 giornata di gara la sanzione della squalifica inflitta al reclamante

**14. Ricorso A.S.D. VASTESE CALCIO 1902**

avverso decisioni seguito gara Vastese/Romagna Centro del 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

La C.S.A., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara estinto il procedimento

